

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGENZIA LAVORO**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1699 del 05/09/2024 BOLOGNA

**Proposta:** DLV/2024/1735 del 04/09/2024

**Struttura proponente:** SERVIZIO TERRITORIALE CENTRO 1  
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Oggetto:** RETTIFICA PARZIALE PROVVEDIMENTO N.1566 DEL 01/08/2024 DI  
APPLICAZIONE DEL REGIME DI CONDIZIONALITA' PER BENEFICIARIO DI  
NASPI O DIS-COLL - AREA TERRITORIALE CENTRO 1 - CENTRO PER  
L'IMPIEGO DI BOLOGNA

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE CENTRO 1

**Firmatario:** MARCO SILVAGNI in qualità di Responsabile di servizio

  

**Responsabile del  
procedimento:** Alessandra Burnelli

Firmato digitalmente

## IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge Regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii. recante “*Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*” ed in particolare:
- l’art. 32 bis “*Agenzia Regionale per il Lavoro*”, inserito dall’art. 54 della L.R. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il comma 2, lett. g), in base al quale l’Agenzia Regionale per il Lavoro provvede a governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” ed in particolare:
- l’art. 2 “*Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro*” con cui si prevede un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che determini i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti;
- l’art. 21 “*Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito*” che descrive i meccanismi di condizionalità, gli obblighi e le sanzioni per i percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 gennaio 2018 n. 4 attuativo dell’articolo 2, d.lgs. 150/2015, recante le “*Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive*” ed in particolare:
- l’art. 4 “*Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti*”;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 aprile 2018 n. 42 recante la definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli artt. 3 e 25 del d.lgs. n.150/2015;
- la Deliberazione del Consiglio di amministrazione di ANPAL del 26 luglio 2017 n. 18, come modificata dalla successiva Deliberazione del 10 luglio 2018 n. 27, che regola la composizione e il funzionamento del “*comitato per ricorsi in tema di condizionalità*” previsto all’art. 21, comma 12, del d.lgs. 150/2015;
- la Delibera del Comitato per i ricorsi di condizionalità del 2 dicembre 2019 n. 54 che approva i “*criteri adottati nelle valutazioni dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12, del D.lgs. 150/2015*”;
- la nota del direttore generale dell’ANPAL dell’11 giugno 2018 n. 7122 con cui si forniscono indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sensi dell’art. 21, comma 10, del d.lgs. 150/2015;
- la circolare ANPAL n. 1 del 5 agosto 2022 avente ad oggetto “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal programma*”;
- la nota operativa ANPAL 5 dicembre 2022, avente ad oggetto: “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL – seguiti*”;
- la nota operativa ANPAL 5 dicembre 2022, avente ad oggetto: “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL – seguiti*”;
- la circolare dell’INPS 15 dicembre 2016, n. 224 avente per oggetto “*Misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all’art. 21 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 come integrato dal d.lgs. n.185 del 2016*”;

- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 marzo 2016, n. 3374 avente ad oggetto “*richiesta di chiarimenti e indicazioni sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – d.lgs. 150/2015*” e in particolare il punto Q.7. “*giustificato motivo*”;
- il d.l. 5 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*” ed in particolare l’art.12, co. 5, in merito alle modalità di convocazione per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, di cui all’art. 20 d.lgs. n. 150/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 1315 avente ad oggetto: “*Approvazione delle indicazioni operative per i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e per i soggetti accreditati alla formazione per l’attuazione dei programmi di politica attiva*”;
- il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112 “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*” ed in particolare:
  - l’art. 3 co. 1, in merito all’attribuzione delle funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero del Lavoro, con la conseguente soppressione di ANPAL;
  - l’art. 3, co. 4 riportante “*ogni riferimento all’ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#), è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto*”;
- il D.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230 avente ad oggetto “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*”, pubblicato in GU n.38 del 15-2-2024 ed entrata in vigore dal 1° marzo 2024.

Premesso che:

- il percettore identificato nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, non si è presentato al colloquio “*convocazione NASPI in presenza*” del 05/07/2024 presso il Centro per l’Impiego di Bologna;
- con determina n. 1566 del 01/08/2024 è stata, pertanto, disposta la sanzione della condizionalità nei confronti della persona di cui sopra;
- il predetto provvedimento, in data 01/08/2024 con protocollo n. 277034, è stato trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al Comitato per i ricorsi di condizionalità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla sede INPS competente, per gli atti di propria competenza, e con SMS delle ore 11:47 del 02/08/2024 il suddetto provvedimento è stato comunicato anche al diretto interessato;
- che, successivamente all’adozione della citata determina n. 1566 del 01/08/2024, ci si è avveduti che la convocazione dell’utente in questione al suddetto colloquio del 05/07/2024 era avvenuta in maniera irrituale: per un mero errore materiale, infatti, la convocazione era stata effettuata tramite SMS ad un numero telefonico diverso (in una sola cifra) da quello indicato nella domanda di NASPI del 13.05.2024 quale dato utile ai fini della rintracciabilità;
- che, sulla scorta delle esposte circostanze, l’assenza dell’utente al suddetto colloquio del 05/07/2024 è da ritenersi giustificata;

Ritenuto:

- per quanto sopra esposto e ritenendo di non penalizzare il percettore che è rientrato nell’applicazione della sanzione specificata con determina dirigenziale n. 1566 del 01/08/2024, in quanto gli eventi riferiti risultano coerenti con gli atti

d'ufficio, si è provveduto a giustificare la sua assenza al colloquio del 05/07/2024;

- che, sulla scorta del principio di Revisione ed Autotutela della Pubblica Amministrazione ex art. 21 nonies L. 241/1990 e ss. mm. e ii., si rende ora necessario disporre la revoca della sanzione della condizionalità (già disposta con la citata determina n. 1566 del 01/08/2024) nei confronti della persona di cui sopra, poiché la sua assenza al colloquio del 05/07/2024 è da ritenersi giustificata;
- che rimangono invariate le sanzioni già disposte nel sopra richiamato provvedimento n. 1566 del 01/08/2024;
- di comunicare tramite PEC all'INPS e al Comitato per i ricorsi di condizionalità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il presente provvedimento al fine di revocare l'applicazione della sanzione al percettore identificato nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Visti:

- il Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 "*General Data Protection Regulation*";
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.;
- la l. 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

Richiamate infine:

le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 "*Approvazione Statuto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R. n. 13/2015*";
- n. 364 del 11 marzo 2019 "*Approvazione modifica del regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1927/2016 e di quanto disposto con Delibera di Giunta Regionale n. 2181/2017*";
- n. 191 del 5.2.2024 "*Assunzione di un Dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro*" e la relativa presa d'atto con determinazione n. 246 del 15/02/2024 recante "*Conferimento incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., di cui la deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 5/2/2024 – presa d'atto*";
- n. 1004 del 20/6/2022 recante "*Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018*";

le determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:

- n. 79 del 26 ottobre 2016 con la quale ha adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1927 del 21 novembre 2016, come successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2181 del 28 dicembre 2017 ed in particolare l'art. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- n. 284 del 10 aprile 2017 con la quale il Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro ha definito le "*Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell'Agenzia per il Lavoro dell'Emilia-Romagna*";
- n. 664 del 21 giugno 2018 "*Assegnazione del personale ai servizi territoriali dell'Agenzia Regionale per il Lavoro*";
- n. 1277 del 7 dicembre 2018 "*Dirigenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna trasferiti all'Agenzia*

*Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 1 c. 793 della L. n. 205/2017. Proroga incarichi dirigenziali anno 2019”;*

- n. 1257 del 7 agosto 2020 “*Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia- Romagna. Modificazione ambiti territoriali*”;
- n. 1373 del 11 settembre 2020 assunzione di n. 4 dirigenti “*Servizio Territoriale del Lavoro*” e “*Servizio Integrativo del Lavoro*” presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro;
- n. 235 del 4 marzo 2021 “*Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane*”;
- n. 1368 del 24 novembre 2021 “*Istituzione, descrizione e graduazione di nuove posizioni organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell’istituto delle posizioni organizzative e dei criteri per la loro graduazione*”;
- n. 1486 del 20 dicembre 2021 “*Conferimento incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa 2022-2024 presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro*”;
- n. 1256 del 14 ottobre 2022 “*Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n.1141/2018*”;
- n. 144 del 31 gennaio 2024 con cui è approvato il P.I.A.O. 2024-2026 “*Piano integrato di attività e organizzazione dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna 2024-2026 – Approvazione*”;
- n. 2219 del 21 dicembre 2023 “*Conferimento incarichi dirigenziali di responsabile dei servizi territoriali, politiche del lavoro, affari generali e risorse umane, bilancio e patrimonio, innovazione e trasformazione digitale presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 1/1/2024*”;
- n. 2237 del 27 dicembre 2023 “*Conferimento degli incarichi di responsabile di elevata qualificazione di direzione "CPI Bologna" presso il Servizio Territoriale Area Centro 1 e "gestione amministrativa e controlli politiche attive" presso il Servizio Politiche del Lavoro dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna.*”;
- n. 1663 del 29 agosto 2024 “*Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio territoriale Centro 1, con decorrenza 1/9/2024*”;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Territoriale Centro 1 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna n. 1672 del 03 settembre 2024 avente ad oggetto “*Deleghe di competenze dirigenziali ai titolari di incarichi di elevata qualificazione del Servizio Territoriale Centro 1 - ambito territoriale di Bologna*”;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Territoriale Centro 1 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna n. 1677 del 04 settembre 2024 avente ad oggetto “*Individuazione dei responsabili del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241 /1990- ambito Territoriale Centro 1 Bologna*”.

Dato atto che la Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è la titolare di incarico di elevata qualificazione del Centro per l’Impiego di Bologna con delega di funzioni dirigenziali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, Alessandra Burnelli, così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 1672 del 03 settembre 2024.

Attestato che sia il sottoscritto Dirigente del Servizio Territoriale Centro 1 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, dott. Marco Silvagni, sia la Responsabile del Procedimento non si trovano in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ex art. 6 bis della l. n. 241/1990.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. procedere, in sede di Revisione e Autotutela Amm.va Decisoria ex art. 21 nonies l. 241/1990 e ss. mm. e ii., alla rettifica parziale della propria determinazione dirigenziale n. 1566 del 01/08/2024 annullando la sanzione applicata al percettore identificato nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. confermare in ogni restante parte quanto disposto con la propria determinazione dirigenziale n. 1566 del 01/08/2024;
3. trasmettere tramite PEC, entro 5 giorni dall'adozione, all'INPS e al Comitato per i ricorsi di condizionalità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il presente provvedimento al fine di revocare l'applicazione della sanzione al percettore identificato nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. notificare al percettore di strumenti di sostegno al reddito interessato il presente provvedimento di revoca;
5. di dare atto che la Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è la titolare di incarico di elevata qualificazione del Centro per l'Impiego di Bologna con delega di funzioni dirigenziali dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, Alessandra Burnelli, così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 1672 del 03 settembre 2024;
6. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

IL DIRIGENTE  
Dott. Marco Silvagni  
*Firmato digitalmente*

Documento prodotto e conservato in originale informatico. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 e l'art. 3 bis, co. 4 bis del "Codice dell'Amministrazione digitale".

Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003